	Comune di Peschiera Borromeo (Provincia di Milano)	Numero 228	Data 14/10/2013	Cod. Ente 11059

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MILANO IN SEDE PENALE RGN 30611/2011 CONSIGLIERE COMUNALE DR. LUIGI DI PALMA CONFERIMENTO INCARICO AVV. FILIPPO FONTANA

L'anno duemilatredici addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 15:30 nella Residenza Comunale convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:

Nominativo	Carica	Presenza
FALLETTA ANTONIO SALVATORE	Sindaco	SI
PIROMALLI DOMENICO	Vice Sindaco	NO
DE MERCURIO DONATELLO	Assessore	SI
TOGNOLO STEFANO	Assessore	SI
BRUSCHI CARLA	Assessore	SI
TAVECCHIO ALESSIO	Assessore	SI
RADICI MARTINA	Assessore	SI
SCARPATO ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 7 Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. CARLINO DIEGO
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. FALLETTA ANTONIO SALVATORE
assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota prot. n. 24758 del 26/09/2013 (**All. 1**) il Dr. Luigi Di Palma, Consigliere Comunale di questo Ente, comunicava la notifica di decreto di citazione a giudizio ex art. 20 D.Lgs. 274/2000 e s.m.i innanzi al Giudice di Pace di Milano, iscritto al R.G.N.R. n. 30611/2011 (**All. 2**), avente ad oggetto un procedimento penale a Suo carico, concernente la Sua attività istituzionale, svolta in nome e per conto del Comune di Peschiera Borromeo, nel quale gli venivano contestati i reati di cui agli artt. 110 e 594 c.p., commi 3 e 4, udienza rinviata in data 22/01/2014;
- nell'antescritta missiva, il citato Consigliere Comunale dichiarava inoltre di aver conferito mandato a legale di Sua fiducia, nonché di aver eletto domicilio presso l'Avv. Filippo Fontana, C.F. FNTFPP69M30F205C, P.IVA 120990157, con studio in Milano, Via Passione n. 4, CAP. 20122.

Considerato che:

- l'art. 38 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14/09/2000, a norma del quale,

> *1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.*
>
> *2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*
>
> *3. "……omissis……"*

riconosce il diritto alla rifusione delle spese legali limitatamente ai dipendenti pubblici;

Dato atto che:

- consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito (vedansi in tal senso ex multis CDS, Sez. V, sent. 2242 del 14/04/2000; CDS, Sez. VI, sent. 1713 del 21/03/2011; Cass. Civ. Sez. UU. Sent. 478 del 13/01/2006; Trib. Milano, Sez. X, sent. 285 del 12/01/2009), pur in assenza di esplicito dettato normativo, riconosce, analogamente alla figura del prestatore di lavoro subordinato dell'Ente, agli amministratori degli enti locali il diritto alla rifusione delle spese legali, riconducendo tale istituto alla disciplina del mandato di cui all'art. 1720 del c.c., a mente del quale il mandatario ha diritto ad esigere il risarcimento dei danni subiti eziologicamente ricollegati al suo incarico, e quindi, nel caso di specie, alla carica istituzionale ricoperta, posto che l'amministratore locale non ha agito per interesse proprio, ma in quanto legittimamente investito in forza di mandato pubblico.

Considerata pertanto:

- ricorrere, nel caso in esame, l'istituto della condivisione del "*Legale di comune gradimento*", fermo restando il fatto che lo stesso debba essere sottoposto a preliminare analisi delle condizioni da valutarsi e verificarsi ai fini della rifusione delle spese legali sostenute, secondo quanto previsto

dalla citata normativa e da costante orientamento giurisprudenziale, ferma restando la sussistenza degli elementi sotto elencati, ovvero:

I. diretta connessione del procedimento penale alla carica espletata;
II. insussistenza di conflitto di interesse dagli atti compiuti dall'amministratore locale e l'Ente;
III. Conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

- che, allo stato attuale, risulta in conferente ed arbitrario prevedere l'esito del procedimento de quo;

- che, pertanto, per le motivazioni sopra esplicitate, l'Ente Locale ha preciso onere di assumere a proprio carico gli oneri di difesa sostenuti dal Consigliere Comunale, Dr. Di Palma, nelle more dell'esito della pronuncia del Giudicante, in ordine al presente procedimento penale.

Ritenuto che:
- nel caso di specie, l'Ente si debba limitare a condividere la scelta effettuata dal Consigliere Comunale del legale di fiducia, in attesa di poter condividere in maniera piena tale incarico una volta soddisfatti i requisiti di cui sopra, verificando allo stato attuale la compatibilità della scelta effettuata con eventuali contenziosi aperti nei confronti della Amministrazione;

Preso atto che:
- l'Avv. Filippo Fontana ha prodotto con nota prot. 24942 del 27/09/2013 preventivo di spesa, quantificando l'ammontare delle Sue competenze per l'attività da svolgersi nel giudizio di cui si discute per € 4.500,00, (oltre CNIPA al 4% ed IVA al 22%) per un ammontare complessivo di € 5.709,60 (All. 3).

Richiamata
- la comunicazione del Consigliere Comunale Dr. Di Palma, con la quale lo stesso esprimeva la volontà di avvalersi del patrocinio legale dell'Avv. Filippo Fontana del Foro di Milano, come sopra meglio generalizzato.

Vista
- la comunicazione in atti prot. 24758 del 26/09/2013 ed in particolare il decreto di citazione a giudizio innanzi al Giudice di Pace, emesso in data 05/09/2012 e notificato all'antescritto Consigliere Comunale.

Ritenuto
- di dover prendere atto, per quanto sopra esposto, dell'individuazione effettuata dal Dr. Di Palma concernente il difensore tecnico nell'Avv. Filippo Fontana del Foro di Milano;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 22/07/2013, con la quale veniva modificato l'organigramma del Comune di Peschiera Borromeo e contestualmente attribuita al

Segretario Generale la responsabilità del Settore "Staff al Segretario Generale", includente altresì il Servizio Affari Legali;

- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione.

Visto inoltre l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 *bis* e s.m.i., del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dal Segretario Generale Dott. Diego Carlino.

A voti unanimi resi in modo palese

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di prendere atto della comunicazione del Consigliere Comunale Dr. Luigi Di Palma in atti prot. 24758 del 26/09/2013, nonché del relativo decreto di citazione a giudizio;
3. Di dare atto come, in questa fase del procedimento, alla luce delle considerazioni enunciate in premessa, ci si debba limitare a condividere la scelta operata dall'Amministratore e verificare che non vi siano motivi di incompatibilità tra il patrocinatore e le eventuali cause in essere presso l'Ente.
4. Di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione d'entrata e che ogni eventuale decisione relativa al rimborso verrà effettuata con successivo atto attestante la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie elencate in premessa.

Con successiva unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del TUEL, stante la necessità di costituirsi in giudizio con la massima tempestività, data l'imminenza dell'udienza fissata nel decreto di citazione a giudizio.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 228 DEL 14 OTT 2013

OGGETTO DELLA PROPOSTA : COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MILANO IN SEDE PENALE RGN 30611/2011 CONSIGLIERE COMUNALE DR. LUIGI DI PALMA CONFERIMENTO INCARICO AVV. FILIPPO FONTANA

PARERI AI SENSI ART. 49, COMMA 1°, e 147 *BIS* E S.M. ED IL D.LGS. N. 267 (TUEL)

Parere tecnico: Si esprime parere favorevole sia sulla regolarità tecnica, sia sulle regolarità e correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto.

Data, ...- 7 OTT 2013

I

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Carlino

Parere contabile:

o Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto

X Non necessita di parere contabile

Data, 8/10/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Dott. Samuele Samà

Alc. 1)

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C./G.C. N° 228
DEL 14 OTT 2013

Al Segretario Generale
Dott. Diego Carlino

Peschiera Borromeo, Il 26 settembre 2013

Oggetto: Citazione in giudizio innanzi al Giudice di Pace (penale)

Con la presente si comunica che il sottoscritto ha ricevuto un provvedimento di citazione in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace in sede Penale, relativamente ad attività svolta nelle funzioni di Consigliere Comunale.

In questa sede si comunica che il legale di fiducia al quale è stato affidato l'incarico di difesa del sottoscritto è l'Avv. Filippo Fontana, del foro di Milano.

La presente comunicazione è finalizzata all'attivazione delle procedure di cui all'art. 47 (Patrocinio Legale) del Vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Cordiali saluti

Il Consigliere Comunale
Dr. Luigi Di Palma

Comune di
PESCHIERA BORROMEO

Codice Amministrazione: c_g488
Prot. Generale n: 0024758 A
Data: 26/09/2013 Ora: 11:15
Classificazione: 5 - 0 - 0

Pervenuto all'Ufficio Protocollo in data
26 SET 2013
Ufficio Affari Legali

CAP 20068 - VIA XXV APRILE 1
TEL.0251690245-203 - FAX 0251690292
e-mail:segreteriagenerale@comune.peschieraborromeo.mi.it
Cod. Fiscale 80101570150 - P.IVA 05802370154

Proc. N. 3061/11 R.G.N.R. mod. 21 bis

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C./G.C. N° 46
DEL 14.01.2015

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano

CITAZIONE A GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MILANO
(art. 20 D.L.vo n. 274/2000)

IL PUBBLICO MINISTERO

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe iscritto il 22/03/11 nei confronti di:

BUONOCORE LUCIANO, nato il 19/02/1946 a Napoli (NA), domiciliato in Milano (MI), via Manin n. 3 presso lo studio dell'avv. Enrico CIARDA (dom. eletto)

Dif. di fid. dall'avv. Enrico CIARDA, con studio in Milano (MI), via Manin n. 3

DI PALMA LUIGI, nato il 24/03/1953 a Crotone (KR), domiciliato in Milano (MI), via Manin n. 3 presso lo studio dell'avv. Enrico CIARDA (dom. eletto)

Dif. di fid. dall'avv. Enrico CIARDA, con studio in Milano (MI), via Manin n. 3

IMPUTATI

del reato di cui all'art. 110, 594 c.p., commi 3 e 4, perché, in concorso tra loro, nel corso di una seduta del Consiglio Comunale di Peschiera Borromeo e dunque in presenza di più persone (consiglieri Luca Brunel, Francesco Ottuano, Massimo Chiodo, Enrica Colombo, Ciro Lauro, Pasquale Cristaro, Italo Falconieri e Gerardo Velotto), offendevano l'onore e il decoro di Pezzoni Roberto Mario, il Buonocore facendo la seguente dichiarazione: "*Voi non siamo neanche al primo quelli che rappresentavano Forza Italia localmente li abbiamo cacciati dal partito*" e contemporaneamente mimando con le mani: "*il magna magna è finito*", il Di Palma affermando: "*Ma sai... siamo per molto tempo vicesindaco il gelato gli piaceva molto il gelato*", sempre riferendosi al gruppo dirigente precedente di Forza Italia locale.
Con le aggravanti di aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato e di aver commesso il fatto in presenza di più persone.
Commesso in Peschiera Borromeo (MI) il 14/02/2011;

evidenziata la parte offesa in:
Pezzoni Roberto Mario, nato il 02/11/1950 a Milano (MI), residente in Peschiera Borromeo (MI), via Liberazione n. 17/C, allo stato senza assistenza legale;

Visto l'Art. 20 D.L.vo nr. 274/2000;

Comune di
PESCHIERA BORROMEO
Codice Amministrazione: c_g488
Prot. Generale n: 0024942 A
Data: 27/09/2013 Ora: 12:22
Classificazione: 5 - 1 - 0

DISPONE LA CITAZIONE

dell'Imputato per l'udienza davanti al Giudice di Pace di MILANO presso il suo ufficio ubicato in Via Francesco Sforza nr. 23 - fissata per il giorno [illegible] ore [illegible] (Aula nr. [illegible] Dott. [illegible]) per rispondere dei reati come sopra descritti;

Avverte l'Imputato che:

- Non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- Ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio nominato;
- Il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la Segreteria del pubblico ministero – Ufficio dibattimento, sito in Milano, Palazzo di Giustizia, piano terreno, lato via Manara, stanza n. 61 e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
- La difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria;

AVVERTE

L'Imputato / gli Imputati che non comparendo, senza un legittimo impedimento, sarà/saranno giudicato/i in contumacia;

AVVISA

l'Imputato che, qualora ne ricorrano i presupposti e per i reati che lo consentono, potrà avanzare durante la decorrenza del termine per la comparizione e, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, richiesta di:

- oblazione art. 29 co. 6 D.L.vo n. 274/2000, con la quale si estingue/estinguono il reato/i reati mediante pagamento all'Erario di una somma di denaro;

PRECISA

che in detta prima udienza si procederà esclusivamente:

- al compimento degli atti introduttivi;
- l'esperimento del tentativo di conciliazione tra le parti se trattasi di reato/i perseguibili a querela;
- la ammissione delle prove richieste.

mentre l'istruttoria dibattimentale, se necessaria, verrà rinviata all'udienza successiva, per la quale dovranno essere citati, a cura delle parti, i testi, consulenti tecnici, etc. ammessi dal giudice di pace;

RICORDA

- che il difensore eventualmente designato d'ufficio deve essere retribuito dall'imputato, a meno che l'imputato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 217/90, presenti istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsto per i non abbienti;
- che al patrocinio a spese dello Stato previsto per i non abbienti possono essere ammessi: la parte offesa del reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile ovvero il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;

INDICA

le seguenti fonti di prova di cui chiede l'ammissione:

- **documenti:**

1. Querela presentata dalla persona offesa;
2. Verbali di identificazione degli imputati;
3. Atti irripetibili ai sensi dell'art. 431 c.p.p. (atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio della azione civile, verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero, altri documenti ai sensi dell'articolo 236 c.p.p., corpo di reato e cose pertinenti al reato);

- **dichiarazioni** dei sottoelencati soggetti, parte offesa/danneggiata dal reato, testimoni, periti o consulenti tecnici, o persone indicate nell'art. 210 c.p.p., dei quali tutti si chiede l'esame sui fatti comunque a loro conoscenza in relazione alle circostanze di fatto enunciate nel/nei capo/i di imputazione e/o sulle attività e sulle indagini (anche di natura tecnica per i consulenti tecnici) da ciascuno di essi svolte, rendendo noto che il deposito del presente decreto unitamente al fascicolo nella cancelleria del Giudice di Pace per il dibattimento deve valere ed essere inteso quale deposito della lista prevista dall'art. 29 co. 1 e 2 D. L.vo n. 274/2000, con riserva di eventuale integrazione:

1) **Pezzoni Roberto Mario**, nato il 02/01/1960 a Milano (MI), residente in Peschiera Borromeo (MI), Via Liberazione n. 1/C (R.O.);

DISPONE

- Che la notifica del presente decreto sia effettuata a cura dell'Ufficiale Giudiziario, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'udienza, all'imputato e al suo difensore, nonché alla parte offesa/danneggiata dal reato; avvisa la parte offesa/danneggiata che la sua presenza alla prima udienza è opportuna, dovendo il Giudice di Pace esperire tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 29 nr. 4 D. Lgs 274/200. La stessa persona offesa avrà invece l'obbligo, qualora indicata nella lista dei testimoni sopra riportata, di comparire solo all'udienza di istruzione dibattimentale (successiva alla prima udienza) e solo se riceverà uno specifico atto di citazione dopo la notifica del presente provvedimento;
- che la segreteria formi il fascicolo per il dibattimento inserendo gli atti previsti dall'art. 431 c.p.p., e che provveda alla sua trasmissione al Giudice, unitamente al presente decreto, immediatamente dopo le notifiche.

Milano, - 5 NOV. 2012

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Gertrude MORABITO

IL PUBBLICO MINISTERO

Il Vice Procuratore Onorario
Dott.ssa ISABELLA ARENA

All. 3)

Pisani Maria Rosaria

Da: Filippo Fontana [Filippo.Fontana@studioguadalupi.it]
Inviato: giovedì 26 settembre 2013 19.31
A: Contratti
Oggetto: preventivo+decreto citazione

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C./G.C. N° 228
DEL 14 OTT 2013

Pervenuto all'Ufficio Protocollo
In data
27 SET 2013
da affari legali

Gentile Dottoressa Melini,

faccio seguito al nostro colloquio telefonico per indicarLe, in generale e nei termini massimi, il preventivo dell'ammontare dei miei onorari per la difesa del dott. Luigi Di Palma nel processo pendente avanti al Giudice di pace di Milano n. 3061/11 RGNR.

Tale somma ammonta ad € 4.500,00 oltre oneri di legge (IVA al 21% e Cpa al 4%).
Tale somma s'intende riferita al solo primo grado di giudizio e rappresenta l'ammontare massimo dei miei onorari, comprendente sia l'attività di udienza che quella di consultazione con il mio assistito, nonché l'attività di studio e le spese.
Non essendo prevedibile la durata del processo, legata a variabili in questo momento incerte (come sempre accade nei processi penali), la somma indicata è commisurata ad una durata massima del processo di primo grado. Qualora il processo si risolvesse in un numero di udienze contenuto, la somma da me richiesta sarà inferiore.

Le allego, inoltre, come richiesto, il decreto di citazione a giudizio del dott. Di Palma.

Cordiali saluti

Filippo Fontana

Comune di
PESCHIERA BORROMEO

Codice Amministrazione: c_g488
Prot. Generale n: 0024942 A
Data: 27/09/2013 Ora: 12:22
Classificazione: 5 - 1 - 0

Avv. Filippo Fontana
Studio Legale Guadalupi
Via Passione, 4 - 20122 Milano
Tel. +39 0289010920 - Fax +39 0289016522
E-Mail: filippo.fontana@studioguadalupi.it

DISCLAIMER:
This e-mail and any file transmitted with it may contain material that is confidential, privileged and/or attorney work product for the sole use of the intended recipient. If you are not the intended recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and notify us immediately by reply e-mail or by telephone and then delete this message and any file attached from your system. You should not copy or use it for any purpose, disclose the contents of the same to any other person or forward it without express permission.
Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e-mail and in its attachments.

Il presente messaggio di posta elettronica e ogni eventuale documento a quest'ultimo allegato potrebbe avere carattere riservato ed essere tutelato dal segreto professionale ed è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato dal Vostro sistema. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione o

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 14/10/2013 "COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MILANO IN SEDE PENALE RGN 30611/2011 CONSIGLIERE COMUNALE DR. LUIGI DI PALMA CONFERIMENTO INCARICO AVV. FILIPPO FONTANA"

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
FALLETTA ANTONIO SALVATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CARLINO DIEGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 23 OTT 2013 al 7 NOV 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CARLINO DIEGO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati al numero di registro_____

Addì_____ IL MESSO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione è stata pubblicata nel termine sopra indicato. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
- ☐ E' immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L (D.Lgs. n. 267/2000)
- ☐ E' divenuta esecutiva il_____ giorno successivo al decimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Addì_____

IL SEGRETARIO GENERALE

INVIO COPIA A:
CAPIGRUPPO CONSILIARI

DATA 23 OTT 2013